



# COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

### OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
EX ART.24 D.LGS. 16/06/2001 N.100. RICONOSCIMENTO DELLE  
PARTECIPAZIONI POSSEDEDUTE.**

L'anno duemilaventiquattro addì undici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA LAURA - Sindaco	Sì
2. AVIDANO DANILO	Sì
3. BELLA EMANUELE	Sì
4. BELLA PATRIZIA	Sì
5. BOSIA EMMA	Sì
6. CAVALLOTTO STEFANIA	Sì
7. CAVINATO CARLA	Sì
8. DECLAME PAOLO	Sì
9. FASSIO FABIO ANDREA	Sì
10. LAVAGNOLO ILARIA	Assente Giustificato
11. SORGON SILVIA	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il segretario comunale CARMINA Dott.ssa Rocca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora FONTANA LAURA, nella sua qualità di sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ILLUSTRA il Segretario comunale.

PREMESSO che con propria deliberazione n. 31 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva alla revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art.24 del decreto legislativo 19/8/2016, numero 175 e s.m.i;

DATO ATTO che, a norma degli art. 20 e 26, comma 11, del suddetto decreto legislativo è fatto obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione all'esercizio precedente;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (articolo 4, comma 1) le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società a venti per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2, del T.U.S.P. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio “in società a venti per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (c.3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia approvato un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione per le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo Comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute;

RITENUTO di confermare la partecipazione a “GAIA S.P.A.” e al Gruppo di Azione Locale – GAL - Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità-Soc. Coop. a. r.l.;

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere rilasciato dal Revisore dei Conti acquisito a protocollo con n.4323 dell'11/12/2024;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto espressi nei modi e nelle forme di legge, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

- Presenti: 10
- Votanti: 10
- Favorevoli: 10
- Astenuti: 0
- Contrari : 0

### **D E L I B E R A**

- 1) DI APPROVARE la riconizzazione, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Rocca d'Arazzo alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operative di razionalizzazione";
- 2) DI DARE ATTO che non sussistono condizioni normative che impongano azioni di razionalizzazione;
- 3) DI DARE ATTO che questa deliberazione, sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

DOPODICHÉ il Consiglio Comunale, con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- Presenti: 10
- Votanti: 10
- Favorevoli: 10
- Astenuti: 0
- Contrari : 0

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
FONTANA LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CARMINA Dott.ssa Rocca

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.

**Allegato “A” alla D.C.C. 27/2024**

DENOMINAZIONE	SEDE	% DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
Gestione Ambiente Integrata dell'Astigiano S.p.a. G.A.I.A. s.p.a.	Via Brofferio 48 Asti	<b>0,24%</b>	<b>Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.</b>
Gruppo di Azione Locale - GAL - Terre Astigiane nelle Colline Patrimonio dell'Umanità- Soc. Coop. a r.l.	Via Roma n. 13 Costigliole d'Asti	<b>1,96%</b>	<b>Promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico dei territori sud astigiani</b>